

R.G. 7994\2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona della dott. Mariarosa Pipponzi, esaminati gli atti ed i documenti di causa;

all'esito della udienza di trattazione cartolare del 17 gennaio 2022 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa civile iscritta sub R.G. 2674\2021

Promossa da

, nata ad Accra (Ghana) il (C.F.:), rappresentata, assistita e difesa, giusta delega a margine del presente ricorso, dall'avv. Andrea Pienazza, del foro di Brescia

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Brescia, via Santa Caterina n. 6,

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con il presente ricorso , nata ad Accra (Ghana) il , chiedeva l'accertamento dello *status* di cittadina italiana, per matrimonio ai sensi e per gli effetti dell'art. 5

della legge n. 91/1992 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombenza di legge.

In fatto la ricorrente ha esposto:

- di essere cittadina ghanese, titolare di permesso di soggiorno n. I1319313A rilasciato dalla Questura di Brescia per "motivi familiari" riportante scadenza illimitata;
- di risiedere in Capriolo (BS), Viale IV Novembre n. 34 unitamente al marito, sig. _____, nato in Ghana il 29.07.1968, e ai n. 3 figli, _____, nato in Ghana il 23.01.1998, sig. _____, nato in Ghana il 08.09.2004, e sig.ra _____, nata a Iseo (BS) il 10.02.2010;
- di aver contratto matrimonio con _____ in Accra (Ghana) il 16.01.2004;
- _____ sono tutti cittadini italiani;
- di aver presentato in data 23.11.2017, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti, istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della L. 91/92;
- di essere stata convocata, in data 27.01.2020, presso gli uffici della Prefettura di Brescia al fine di depositare tutta la documentazione "in originale" già allegata telematicamente alla propria richiesta, nonché per dimostrare di aver compreso "*la rilevanza dei valori della domanda della cittadinanza italiana, finalizzata all'inserimento stabile nella comunità italiana, sulla base dell'adesione ai valori nazionali, dell'integrazione socio-economica, anche familiare e dell'irreprensibilità della condotta, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno prot. N. 0002646 del 22/03/2019 pag. 03*". A tale appuntamento regolarmente produceva quanto richiesto e, senza alcuna difficoltà, interloquiva con il Funzionario prefettizio;
- di aver ricevuto in data 04.12.2020, comunicazione ex art. 10bis L. 241/90 con la quale informava che "*... veniva evidenziata, anche con l'ausilio di uno stampato, la rilevanza dei valori della cittadinanza italiana... la richiedente ha dimostrato di non aver recepito quanto indicato e soprattutto, a causa della non conoscenza della lingua italiana, di non capire il contenuto della dichiarazione sostitutiva art. 47 DPR 445 del 28/12/2000 e, di conseguenza, di non poterla sottoscrivere*";
- di aver ricevuto, in data 09.02.2021, la notifica del decreto con il quale era stata dichiarata la "improcedibilità" della domanda di concessione della cittadinanza italiana;
- di aver diritto ad ottenere lo *status* di cittadina italiana in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge alla data della presentazione della domanda essendo, invece, il requisito della conoscenza della lingua italiana stato introdotto successivamente alla presentazione della sua domanda con legge n. 132/2018.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità della domanda formulata di cui rilevava comunque la infondatezza nel merito sulla base di una pronuncia del TAR DI BRESCIA che allegava il quale, in una vicenda analoga, aveva respinto l'impugnazione del decreto prefettizio. Affermava la parte resistente conclusivamente che non poteva essere accolta la domanda della ricorrente “ atteso il mancato completamento del necessario iter amministrativo procedimentale, in comprovata carenza degli indispensabili presupposti non solo per mancata sottoscrizione dell'altrettanto indispensabile dichiarazione sostitutiva, bensì in carenza di necessaria consapevolezza al riguardo, per mancanza di integrale conoscenza della lingua italiana, del tutto smentita sia con riferimento alla lingua “parlata” - che sarebbe solo “compresa”, dalla ricorrente - che, vieppiù, in ordine alla lingua “scritta”, anche da essa del tutto esclusa.”

Il PM, ritualmente avvisato, nulla ha fatto pervenire.

PREMESSO

che l'articolo 5 della legge n.91\1992 recita “ 1 . Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano **può acquistare** la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.”;

che l'articolo 6 testualmente prevede”“1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia; c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).

3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b) , primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b) , secondo periodo.”

-che il successivo articolo 9.1 introdotto con legge n. **132/2018**. dispone “ *La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 e' subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*”;

OSSERVA

che è pacifica in fatto fra le parti (ed è stata documentata in giudizio) la sussistenza del vincolo matrimoniale da lungo tempo intercorso con un cittadino italiano e la titolarità di un permesso di soggiorno n. I1319313A rilasciato dalla Questura di Brescia per “motivi familiari” riportante scadenza illimitata, nonché la residenza in Italia da lungo tempo, sicché sono integrati i requisiti di cui all'articolo 5 citato e non sussistono le preclusioni di cui all'art. 6 sopracitato come risulta dall'allegato certificato del casellario giudiziale (ved. sub doc.14 fascicolo ricorrente);

che nella narrativa del ricorso viene più volte ribadita la illegittimità del decreto di improcedibilità emesso dal Prefetto di Brescia, ma nelle conclusioni si chiede l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la cittadinanza italiana;

che in relazione alla declaratoria di illegittimità del decreto questo Giudice è pacificamente carente di giurisdizione;

che le considerazioni svolte nella narrativa del ricorso in presenza della domanda di accertamento dello *status* formulata dalla ricorrente, non fanno venir meno la giurisdizione del giudice adito . Al riguardo è bene ricordare che la disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'*iter* amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale e peraltro l'art. 19 bis d.lgs. n. 150/2011, nel disciplinare il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario, utilizza il concetto di “*accertamento dello stato di cittadinanza*” e non di impugnazione o opposizione. (cfr nello stesso senso Trib. Roma ord.

18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017; Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017 e Trib. di Brescia sent. 10/11/ 2018);

che, come sottolineato dal Tribunale di Roma anche di recente (*Trib. Roma, sent. 13.11.2019*, in *Banca dati Leggi d'Italia*), il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto *ex art. 6 c. 1 lett. c della l. 91/92*. Tuttavia tale situazione non ricorre nel caso di specie in quanto alcun tipo di bilanciamento o di valutazione discrezionale è necessaria per decidere sulla domanda della ricorrente;

che, come esattamente rilevato dalla difesa della ricorrente, al momento della presentazione della domanda di *status* non era ancora stato introdotto il requisito della adeguata conoscenza della lingua italiana di cui all'art. 9.1 sopracitato che, peraltro, non dipende dalla valutazione discrezionale della P.A., bensì dal possesso del titolo di studio “ *rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*” oppure una “ *apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca* “ ;

che alcun rilievo quindi può spiegare, nel presente giudizio, la circostanza, contestata dalla difesa della ricorrente, della asserita non adeguata conoscenza della lingua italiana, peraltro affermata da un dipendente del Ministero dell'Interno cui non compete certo tale valutazione.

Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolta la domanda avanzata dalla ricorrente, dichiarando che la stessa è cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Le spese di lite, stante la novità della questione trattata, possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da _____, nata ad Accra (Ghana) il _____ nei confronti del Ministero degli Interni

dichiara

che _____, nata ad Accra (Ghana) il 09.05.1972 ha acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio e, per l'effetto,

ordina

al Ministero dell'Interno e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente ;

Spese compensate.

Si comunichi.

Brescia , 1 febbraio 2022

Il Giudice

Mariarosa Pipponzi